

Consiglio regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2009.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Starnini.

Deliberazione n. 1 concernente:

Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). Adempimenti ex articolo 5.

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) di seguito chiamate “Discipline”;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4;

Visto il piano sanitario regionale 2008 – 2010 punto 5.6.1.6. “Medicine Complementari (MC): la rete di medicina integrata” e specificamente la parte relativa a “Le discipline bionaturali (DBN) nella quale è prevista, nell’ambito dello sviluppo della rete toscana del benessere, la concessione di un marchio di qualità a quei centri che rispettino le prerogative della soprarichiamata l.r. 2/2005;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 ad oggetto (Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali, ex l.r. 2/2005. Nomina componenti);

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime nella libera scelta terapeutica che si consolida in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del benessere e bio-naturali;

Evidenziato quanto riportato dal patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1966 “.....La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di modi, d’ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l’idea che il pensiero rivolto alla serenità rinforzi e dia possibilità di salute”;

Premesso che la l.r. 2/2005, prevede che il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, nominato con il soprarichiamato d.p.g.r. 26/2006 e di seguito chiamato “Comitato”, proponga all’approvazione della Giunta regionale:

- i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo
- l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni previste dalla legge stessa.

Tenuto conto che il Comitato ha operato al fine di garantire agli utenti la qualità:

1. nelle pratiche che favoriscono il cambiamento di stili di vita dannosi alla salute sviluppando una cultura della prevenzione ed accrescendo le potenzialità individuali;
2. nelle pratiche tese alla promozione del benessere della persona;
3. nelle pratiche educative a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente in un approccio olistico.

Dato atto che il Comitato, con l'obiettivo di far emergere le Discipline che sono praticate con competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

- 1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni che le peculiarità delle varie Discipline con particolare riferimento ai piani formativi;
- 2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee;
- 3) Terza fase: elaborazione della "Scheda comparata con valutazione" attraverso la quale il Comitato esprime una "conclusione valutativa" delle singole Discipline.

Dato atto altresì che dall'istruttoria del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste pervenute, è stato individuato un primo pacchetto di discipline del benessere e bio-naturali ai sensi della l.r. 2/2005, e nello specifico le seguenti Discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

Visti:

- a. I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato A – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. I criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali che in allegato – Allegato B – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ravvisata la necessità di prevedere l'istituzione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e dell'aggiornamento la Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di concerto con la Direzione generale Politiche formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza;

Evidenziato che gli elenchi degli operatori non si connotano quali registri o albi in quanto l'operatore di pratiche bio-naturali non è figura professionale sanitaria;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione generale Politiche formative e beni culturali di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione, ai sensi della l.r. 32/2002, dei percorsi formativi corrispondenti a ciascuna disciplina del benessere e bio-naturale riconosciuta;

Constatata altresì la necessità di dare mandato alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di provvedere:

- alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione sia del fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 nonché del fac-simile di autocertificazione per le scuole e per gli operatori;
- ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Dato atto che a conclusione dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di qualifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;

Ritenuto opportuno far obbligo alle aziende sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività delle scuole e degli operatori;

Ritenuto opportuno altresì costituire una banca dati per la raccolta ed elaborazione dati relativamente all'utenza, alle scuole ed alla qualità dei servizi;

DELIBERA

1. di approvare l'individuazione di un primo pacchetto di discipline del benessere e bio-naturali ai sensi della l.r. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

2. di approvare i sottoelencati documenti:

- a) Discipline del benessere e bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti che in allegato – Allegato A – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali: costituzione e criteri di organizzazione che in allegato – Allegato B – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. di istituire l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico su specifico spazio WEB;

4. di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di concerto con la Direzione generale Politiche formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;

5. di istituire una banca dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni di tipo numerico-statistico sull'utenza, nonché sulle scuole e sulla qualità dei servizi erogati;

6. di dare mandato alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di prevedere controlli a campione alle scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;

7. di far obbligo alle aziende sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività svolta dalle scuole e dagli operatori;

8. di dare mandato alla Direzione generale Politiche formative e beni culturali ed alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti da comunicare preventivamente alle commissioni consiliari competenti, alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali riconosciute, alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione dei fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 2/2005 e di autocertificazione, di cui all'Allegato B, per le scuole e per gli operatori. La Giunta regionale adotta i suddetti atti entro centottanta giorni dalla approvazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Alessandro Starnini

Bruna Giovannini